

COMUNE DI NURAGUS

Provincia di Cagliari

Piazza IV novembre snc - C.A.P. 08030 - Tel. 0782- 8210 - Fax 0782- 818063 Partita I.V.A. 00697840916 Codice Fiscale 81000190918

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DENOMINATO “AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA”

Approvato con atto
C.C. N. 06 del 15/01/2011

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Comune di Nuragus, in attuazione delle L.R. 1/2009 art. 3 e della L.R. 5/2010 art. 6, viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n° 34/31 del 20/07/2009 e n° 14/21 del 06/04/2010, aventi per oggetto “Azioni di contrasto alla povertà”, intende destinare l’intero ammontare delle risorse relative al programma 2009 – 2010 e successivi, per l’attivazione della terza linea di intervento denominata “SERVIZIO CIVICO COMUNALE”.

ART. 2 FINALITA’

Il servizio civico ha come finalità il reinserimento sociale, mediante assegnazione di un impegno occupativo delle persone che versano in grave stato di indigenza economica, che risultino idonee allo svolgimento della specifica attività.

L’inserimento in attività di servizio civico è una forma di assistenza economica alternativa alla semplice erogazione del contributo economico, ma persegue anche la finalità di promuovere e valorizzare la dignità della persona, favorendo il mantenimento di un ruolo sociale e di partecipazione alla vita comunitaria.

ART. 3 DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere al servizio civico comunale le persone che si trovano in condizioni di accertata povertà, in possesso dei seguenti requisiti:

1. Residenza nel Comune di Nuragus;
2. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE – D.Lgs. N. 109/98) non superiore a 4.500,00 annui e comprensivo dei redditi esenti Irpef:

La ridefinizione e quantificazione del calcolo ISEE sarà rilevata con l’applicazione della seguente formula:

ISEE RIDEFINITO =

ISE + redditi esenti IRPEF (da dichiarare separatamente)

—————
Valore scala equivalenza (indicata nell’attestazione ISEE)

3. Accettazione del progetto personalizzato e impegno all’assunzione degli impegni concordati con l’ufficio servizi sociali;
4. Età lavorativa prevista dalla legge per lo svolgimento della specifica attività assegnata;
5. Stato di disoccupazione o inoccupazione;
6. Idoneità allo svolgimento della specifica attività assegnata.

I requisiti devono essere posseduti alla data della pubblicazione del Bando Pubblico.

Per ogni nucleo familiare, potrà presentare domanda un solo componente.

Saranno escluse le persone che risultano inserite in altri programmi di inserimento socio lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico.

ART. 4 TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA'

Gli utenti ammessi al servizio civico dovranno svolgere servizi di utilità collettiva nei seguenti ambiti di attività e sempre previo opportuno coordinamento delle Aree comunali interessate:

- a) Servizio di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni delle strutture pubbliche;
- b) Servizio di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico;
- c) Ogni altra attività che l'Amministrazione ritenga utile promuovere sulla base delle esigenze del territorio, purché consenta l'inserimento sociale dei cittadini chiamati ad espletarla.

ART. 5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

I cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento, potranno inoltrare richiesta, entro i termini stabiliti da apposito Avviso Pubblico, utilizzando unicamente, pena l'esclusione, l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio del Servizio Sociale del Comune di Nuragus, corredata della seguente documentazione:

- copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
- copia codice fiscale;
- copia certificazione ISEE riferita all'ultimo anno disponibile al momento della presentazione della domanda (Decreto Legislativo n. 109/98);
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante eventuali redditi esenti IRPEF;
- Eventuale certificazione sanitaria comprovante handicap o invalidità di familiari conviventi:

Non saranno ammesse domande provenienti dallo stesso nucleo familiare.

ART. 6 FORMAZIONE GRADUATORIA

A seguito della presentazione delle domande, a cura dell'Ufficio Servizi Sociali, sarà predisposta una graduatoria sulla base dei parametri del reddito ISEE (Punto A), della situazione familiare (Punto B).

Per la valutazione verranno sommati i punteggi attribuiti in base alle situazioni specificate nei punti A e B sotto indicati:

A) In relazione al certificato ISEE:

- | | | |
|----------------------|----------------|---------------------------|
| • ISEE da € Zero | a € 1.000,00 - | PUNTI 5; |
| • ISEE da € 1.000,01 | a € 2.000,00 - | PUNTI 4; |
| • ISEE da € 2.000,01 | a € 3.000,00 - | PUNTI 3; |
| • ISEE da € 3.000,01 | a € 4.500,00 - | PUNTI 2; |
| • ISEE superiore | a € 4.500,00 - | <u>non ammesso</u> |

B) In relazione alla situazione familiare:

1. nuclei familiari con 3 o più minori a carico

PUNTI 10 più un punto se vi è la presenza nel nucleo di un portatore di handicap grave (accertato dalla competente commissione medica);

2. nuclei familiari con 5 o più componenti

PUNTI 8 più un punto se vi è la presenza di un portatore di handicap grave (accertato dalla competente commissione medica);

3. nuclei monogenitoriali con figli minori a carico –

PUNTI 8

3.1 più un punto per ogni minore oltre il primo;

3.2 più un punto se vi è la presenza nel nucleo familiare di un portatore di handicap grave (accertato dalla competente commissione medica);

4. persone che vivono sole –

PUNTI 6

5. altre tipologie di nucleo familiare –

PUNTI 3 più un punto se nel nucleo è presente una persona con un'invalità documentata con apposito verbale rilasciato dalle competenti commissioni mediche;

Per nucleo monoparentale si intende nucleo in cui è presente un solo adulto con figli.

In caso di parità di punteggio, avrà priorità di ammissione al servizio civico il candidato con il reddito ISEE più basso, in caso di ulteriore parità il nucleo familiare più numeroso, in caso di ulteriore parità prevarrà la maggiore età anagrafica. Nel caso vi sia ancora parità di punteggio si procederà sempre per sorteggio.

Il cittadino iscritto nella graduatoria del servizio civico si impegna a comunicare l'eventuale variazione delle situazioni reddituali e familiari entro il terzo giorno successivo al verificarsi.

ART. 7 NATURA DEL RAPPORTO

Si precisa che le persone che accedono ai benefici del servizio civico comunale devono dichiarare di essere disponibili a prestare la loro opera consapevoli che, tale attività non determina, in nessun caso, l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione, né a tempo determinato, né indeterminato, trattandosi di attività a carattere meramente assistenziale.

I soggetti interessati dichiarano di conoscere già all'atto della presentazione della domanda di accettare tutte le condizioni disciplinate dall'Assessorato alle Politiche sociali.

Ai sensi della legge 328/2000, della L.R. 23/2005 e della L.R. 16/97 si provvederà all'attivazione del servizio, tramite affidamento a cooperativa sociale specializzata nel settore (tipo "B").

ART. 8 DURATA DEL SERVIZIO

Il numero delle mensilità sarà determinato in base al numero delle domande pervenute e accoglibili e, comunque fino ad esaurimento dei fondi assegnati a tale linea di intervento.

ART. 9 PAGAMENTO DELL'ASSEGNO ECONOMICO.

La cooperativa affidataria del servizio, sarà tenuta alla corresponsione all'utenza dell'assegno economico dovuto per il servizio civico prestato.

ART. 10 ESCLUSIONI

Sono motivo di esclusione dal Servizio Civico Comunale::

- Residenza in altro Comune;
- L'ISEE (Indicatore della Situazione Economico Equivalente – ai sensi del D.Lgs n. 109/98) riferito all'ultimo anno disponibile al momento della presentazione dell'istanza e in corso di validità, superiore €. 4.500,00 annui, comprensivo dei redditi esenti IRPEF;
- La mancata sottoscrizione dell'accettazione del progetto personalizzato e degli impegni concordati con l'ufficio servizi sociali;
- Non aver maturato l'età lavorativa prevista dalla legge per lo svolgimento della specifica attività assegnata;
- Lo stato di occupazione lavorativa;
- L'inidoneità allo svolgimento della specifica attività assegnata;
- La presentazione della domanda oltre il termine stabilito dal bando;
- Le istanze incomplete;
- Le istanze inoltrate da più di n° 1 componente del medesimo nucleo familiare;
- Le istanze inoltrate da persone che risultano inserite in altri programmi di inserimento socio lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico;
- Le istanze che riportano false dichiarazioni.

ART. 11 RINUNCIA E REVOCA.

In caso di rinuncia al servizio, il rinunciataro dovrà necessariamente presentare apposita comunicazione scritta.

Per motivi esclusivamente organizzativi, il rinunciataro è tenuto a comunicare preventivamente le assenze. Nel caso di ingiustificata mancanza di comunicazione per un periodo superiore a tre giorni il servizio civico si riterrà interrotto e concluso; l'utente verrà a tutti gli effetti considerato rinunciataro con esclusione dalla graduatoria.

In caso di recesso sarà corrisposto il contributo economico per il servizio effettivamente prestato.

Il presente accordo s'intende risolto di diritto nel momento in cui l'utente trovi l'occupazione lavorativa.

Sia l'Amministrazione Comunale che l'utente, possono per giustificati motivi recedere dall'accordo con semplice comunicazione scritta.

ART. 12 VERIFICHE

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti. Qualora dai controlli dovessero emergere false dichiarazioni o abusi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal capo VI del DPR 445/2000, il competente ufficio Servizi Sociali adotterà specifiche misure atte a sospendere o revocare i benefici ottenuti.

ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia.